

## **Condizioni e termini generali di contratto**

### Articolo 1 – Applicabilità

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a Intercargo Europe S.r.l., (P.IVA 09925510696), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Peschiera Borromeo (MI), Via Enrico Mattei 7, cap. 20068, di seguito per brevità anche semplicemente “*Intercargo*”.
- 1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i rapporti giuridici di Intercargo derivanti o correlati con qualsiasi forma di servizio che sarà eseguito da Intercargo indipendentemente dal fatto che questo venga effettuato con riferimento ad ordini o per altri motivi.
- 1.3 Nei casi in cui le presenti condizioni generali si applicano a ciascun singolo accordo, esse si applicano senza eccezioni per ogni e qualsiasi futuro servizio svolto da Intercargo e per i futuri accordi conclusi con Intercargo.
- 1.4 Nel caso in cui Intercargo non facesse valere una delle disposizioni delle Condizioni Generali, ciò non costituirebbe rinuncia da parte di Intercargo al suo diritto di invocare le suddette previsioni delle Condizioni Generali in altre circostanze.

### Articolo 2 – Condizioni applicate da Intercargo per settori di attività

- 2.1 Salvo diversi specifici accordi scritti, tutti i servizi resi da Intercargo sono effettuati quale spedizioniere.
- 2.2 Intercargo opera in qualità di spedizioniere e/o spedizioniere – vettore. Nell’ipotesi in cui non sia espressamente specificato, quest’ultimo dovrà considerarsi esclusivamente uno spedizioniere.
- 2.3 Intercargo non assume, in nessun caso, responsabilità di alcun tipo in relazione all’esecuzione del trasporto nonché del buon esito dello stesso.

### Articolo 3 - Offerte e contratto

Le offerte formulate da Intercargo e gli ordini inoltrati a Intercargo non sono vincolanti fino a quando non viene formalizzato accordo scritto con Intercargo. Un accordo con Intercargo è concluso solo con la conferma scritta di Intercargo o nel caso in cui Intercargo abbia avviato l’esecuzione di un ordine. Qualsiasi modifica di un contratto apportata da Intercargo si considera accettata dall’Altra Parte contraente se l’Altra Parte contraente non respinge tale modifica entro quattordici giorni dalla comunicazione di tale modifica.

## Articolo 4 - Disposizioni generali sui servizi

- 4.1 L'Altra Parte contraente (compreso il terzo che diventa parte dell'accordo tra Intercargo e l'Altra Parte) provvedono affinché tutte le autorizzazioni necessarie siano ottenute e mantenute così come tutti i regolamenti che debbono essere rispettati dall'Altra Parte contraente siano osservati.
- 4.2 Per consentire a Intercargo di svolgere i propri servizi, l'Altra Parte contraente dovrà tempestivamente fornire a quest'ultima tutte le informazioni necessarie, quali a mero titolo esemplificativo:
- La natura, il tipo, la qualità, la composizione, la temperatura, il peso, il volume, le proprietà di origine, la provenienza fisica e / o chimica delle merci nonché il relativo valore delle stesse;
  - merci, e sostanze all'interno delle merci, pericolose (anche se formalmente non conosciute o riconosciute come tali);
  - conseguenze ed adempimenti giuridici (proprietà, conservazione archiviazione, formalità doganali, ecc);
  - eventuale necessità di un particolare metodo di conservazione e custodia in considerazione della natura delle merci;
  - indicazioni particolari concernenti il metodo di carico o scarico, e tutti gli altri particolari, rilevanti per Intercargo.
- 4.3 Intercargo ha il diritto di rifiutare la merce nel caso in cui la parte contraente non adempia gli obblighi su di essa incombenti ai sensi degli articoli 4.1, 4.2 delle presenti Condizioni Generali o nel caso in cui le merci arrivino danneggiate o difettose.
- 4.4 Intercargo può, senza che a ciò possa essere ritenuta obbligata, adottare misure per il trattamento e la gestione delle merci stoccate, di beni e merci di sua propria o di altrui proprietà, in modo da assicurarne la conservazione e la protezione, il tutto a rischio e spese dell'Altra Parte contraente.
- 4.5 Se l'Altra Parte contraente vende o comunque cede la merce o parte di essa, ciò non esonera l'Altra Parte contraente dagli obblighi precedentemente assunti nei confronti di Intercargo fino a che Intercargo non abbia confermato per iscritto all'Altra Parte contraente di aver accettato sia tale trasferimento che lo svincolo delle merci.
- 4.6 L'Altra Parte contraente è tenuta a comunicare immediatamente per iscritto a Intercargo il trasferimento o il passaggio di proprietà della merce o il trasferimento o il passaggio del diritto di presa in consegna della merce, a seconda dei casi.
- 4.7 L'Altra Parte contraente è tenuta a comunicare a Intercargo per iscritto ogni richiesta propria, e/o di terzo che abbia agito per suo conto, per i danni e/o la perdita dei mezzi di trasporto propri e/o delle terze parti interessate, prima della partenza del mezzo di trasporto di Intercargo o del suo subappaltatore. In mancanza di tale comunicazione, qualsiasi successiva richiesta e/o reclamo nei confronti di Intercargo non sarà considerato.

- 4.8 Salvo diversi specifici accordi scritti, Intercargo è libera di determinare le modalità di esecuzione del contratto. L'Altra Parte contraente dovrà rispettare tutte le direttive generali e le istruzioni specifiche fornite da Intercargo, relative all'esecuzione del contratto.
- 4.9 L'Altra Parte contraente è obbligata a stipulare assicurazione adeguata, comprendendo ma non limitandosi alla copertura del carico e dei danni che possano essere causati dalle merci. Intercargo non è tenuta ad assicurare le merci nel quadro dell'accordo.

## Articolo 5 – Quotazioni e tariffe

- 5.1 Salvo diversi specifici accordi scritti, tutte le quotazioni e le tariffe sono in Euro, esclusi IVA, tasse e oneri, riscossi dalle autorità pubbliche per particolari merci, per il loro trasbordo e/o stoccaggio.
- 5.2 Nel caso in cui i prezzi applicati dai propri fornitori ovvero stipendi, oneri previdenziali e/o altri oneri, noli e/o dazi all'importazione e/o premi di assicurazione e altri costi, a qualunque titolo, siano soggetti ad aumenti o maggiorazioni dopo la data in cui l'ordine è stato accettato, Intercargo ha il diritto di applicare maggiorazioni a seconda delle quotazioni e delle tariffe degli ordini in corso, che saranno vincolanti per l'Altra Parte contraente.
- 5.3 Salvo diversi specifici accordi scritti, Intercargo ha il diritto di effettuare aggiornamenti annuali delle quotazioni sulle tariffe, in conseguenza dell'aumento dei costi, quali, ma non solo, la manodopera, le attrezzature e il carburante.
- 5.4 Le quotazioni concordate e le tariffe si applicano per le prestazioni effettuate durante l'orario di servizio, che è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. I servizi svolti fuori l'orario di lavoro e durante i giorni festivi italiani (compresi i turni della sera e della notte precedenti tali giorni) sono considerati servizi straordinari. Quotazioni e tariffe speciali si applicano in caso di servizi straordinari soggetti alla disponibilità della forza lavoro.

## Articolo 6 - Condizioni di pagamento

- 6.1 L'Altra Parte contraente è tenuta a pagare l'importo fatturato da Intercargo entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo diverso accordo scritto. Il pagamento a favore di Intercargo deve essere effettuato secondo le modalità specificate da Intercargo.  
Eventuali versamenti effettuati a favore di un (presunto) rappresentante di Intercargo non liberano l'Altra Parte contraente dai suoi obblighi di pagamento verso Intercargo.
- 6.2 Se l'Altra Parte contraente non contesta o restituisce la fattura entro 14 giorni dal ricevimento, la stessa sarà considerata accettata.
- 6.3 L'Altra Parte contraente non può compensare l'importo della fattura con rivendicazione alcuna che ritenesse di vantare nei confronti di Intercargo, né tantomeno sospendere il pagamento della stessa.

- 6.4 In caso di inadempimento dell'Altra Parte contraente al versamento dell'importo della fattura entro il termine di cui all'articolo 6.1, l'Altra Parte contraente diventerà automaticamente inadempiente e morosa, senza necessità di specifica comunicazione di messa in mora.
- 6.5 A decorrere dal momento in cui l'Altra Parte contraente è inadempiente ai sensi dell'articolo 6.4, dovrà pagare gli interessi commerciali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2002 fino al momento in cui Intercargo riceverà il pagamento dell'intero importo. L'Altra Parte contraente dovrà corrispondere a Intercargo anche eventuali costi giudiziari ed extragiudiziari sostenuti al fine di ottenere il rispetto degli obblighi di pagamento, per cui le spese extragiudiziarie saranno dovute per come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002.
- 6.6 I pagamenti effettuati da Intercargo o da un suo incaricato a nome dell'Altra Parte contraente, come ad esempio (ma non unicamente) esborsi, dazi all'importazione, noli marittimi e costi relativi ai servizi aggiuntivi (come ad esempio, ma non unicamente, le soste), saranno fatturati separatamente e dovranno essere pagati immediatamente al ricevimento della fattura.
- 6.7 Tutti i costi e/o i danni sostenuti da Intercargo a causa della mancata disponibilità dei mezzi di trasporto utilizzati da o per conto dell'Altra Parte contraente o a causa di qualsiasi difetto di tali mezzi di trasporto, dovranno essere pagati o rimborsati direttamente a Intercargo che avrà la facoltà di sospendere i propri servizi fino a quando tale pagamento non sarà eseguito.
- 6.8 Intercargo può in qualunque momento prima, durante e anche dopo la prestazione dei propri servizi, richiedere un anticipo di pagamento, pagamenti in corso d'opera ovvero cauzione a garanzia di eventuali richieste di risarcimento. In caso di mancata effettuazione di detti pagamenti ovvero di costituzione di cauzione, Intercargo ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, senza necessità di ottenere relativa declaratoria giudiziaria o e senza alcun obbligo di pagare qualsiasi forma di risarcimento.
- 6.9 Tutte le fatture in sospeso e o le richieste di risarcimento emesse da Intercargo diventeranno immediatamente esigibili non appena l'Altra Parte contraente o un suo esponente fossero destinatari di un provvedimento amministrativo o di istanza di fallimento, l'Altra Parte contraente fosse dichiarata fallita, cessi attività in tutto o in parte, trasferisca l'attività a terzi, o perda il controllo delle proprie attività in tutto o in parte a causa di sequestro conservativo o provvedimenti pregiudizievoli simili. In tali casi Intercargo avrà facoltà di risolvere il contratto ed interrompere ogni rapporto giuridico con l'Altra Parte contraente con effetto immediato, fatto salvo il diritto di Intercargo al risarcimento dei danni e senza alcun obbligo di pagare qualsiasi forma di risarcimento.
- 6.10 Intercargo sarà titolare di diritto di pegno, diritto di ritenzione e impegno titolare di vincolo su tutti i documenti, le merci ed i fondi dell'Altra Parte contraente che si trovino ovvero che si verranno a trovare in possesso di Intercargo, indipendentemente dai motivi e dalle finalità, per ogni rivendicazione nei confronti dell'Altra Parte contraente presente e futura. Intercargo può esercitare tali diritti e le conseguenti azioni riguardo a ciò che l'Altra Parte contraente deve ancora corrispondere a Intercargo in relazione a precedenti rapporti giuridici o incarichi precedentemente assunti. In caso di mancato pagamento del credito per cui sono

esercitati tali diritti, Intercargo ha il diritto di vendere i beni, documenti e fondi nel modo prescritto dalla legge.

6.11 Intercargo avrà diritto di considerare chiunque le affidi la merce per la prestazione dei servizi, come mandatario dell'Altra Parte contraente al fine della costituzione di un diritto di pegno, di un diritto di ritenzione ovvero di un vincolo su tali beni.

## Articolo 7 – Risoluzione dell'accordo

7.1 Nel caso in cui si verificano circostanze per le quali non è più ragionevole aspettarsi che Intercargo continui la prestazione dei propri servizi, come ad esempio ma non unicamente situazioni di forza maggiore, che durino più di 48 ore consecutive, Intercargo avrà il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato e senza l'obbligo di preavviso scritto, non avendo l'altra Parte contraente diritto alcuno a risarcimento per danni o costi.

7.2 Fatti salvi altri diritti di Intercargo, nell'ambito dell'accordo, compreso quello di richiesta di risarcimento danni all'Altra Parte contraente, qualsiasi inadempimento agli obblighi dell'Altra Parte contraente legittima Intercargo a risolvere il rapporto giuridico in tutto o in parte ovvero di sospendere o interrompere i servizi con effetto immediato e senza l'obbligo di preavviso scritto, non avendo l'altra Parte contraente diritto alcuno a risarcimento per danni o costi.

7.3 Nel caso in cui l'Altra Parte contraente o un suo esponente fossero destinatari di un provvedimento amministrativo o di istanza di fallimento, l'Altra Parte contraente fosse dichiarata fallita, cessi attività in tutto o in parte, trasferisca l'attività a terzi, o perda il controllo delle proprie attività in tutto o in parte a causa di sequestro conservativo o provvedimenti pregiudizievoli simili, fatti salvi gli altri diritti di Intercargo, nell'ambito dell'accordo, compreso quello di risarcimento danni, Intercargo avrà diritto di risolvere il rapporto giuridico in tutto o in parte ovvero di sospendere o interrompere i servizi con effetto immediato e senza l'obbligo di preavviso scritto, non avendo l'altra Parte contraente diritto alcuno a risarcimento per danni  
o costi.

## Articolo 8 – Responsabilità

8.1 Intercargo non sarà responsabile per danno alcuno, includendo (ma non solo) danni alle merci e/o danni causati dalle merci o dalla loro movimentazione, salvo che l'Altra Parte contraente dimostri che il danno è stato causato a seguito di un atto o omissione da parte dell'organo di amministrazione o di gestione di Intercargo, compiuto sia con l'intento di provocare tale danno  
o temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato un danno. Qualsiasi responsabilità di Intercargo, ai sensi di quanto sopra e quindi compresa quella derivante da dolo e/o colpa grave, non potrà in ogni caso superare il limite massimo di € 100.000,00 per ogni evento o serie di eventi con la stessa causa. Si intendono inclusi anche i danni a terzi che Intercargo è obbligato a risarcire, nonché quelli causati da morte o lesioni e qualsiasi forma di perdita finanziaria.

8.2 L'Altra Parte contraente è tenuta a risarcire Intercargo per eventuali danni causatigli nello svolgimento dei suoi servizi, compresi (ma non solo) i danni causati da materiali o merci affidate dall'Altra Parte contraente a Intercargo per l'esecuzione del contratto e/o danni causati a seguito della gestione delle merci o dei prodotti, salvo che il danno non sia causato da un atto

- o da un'omissione da parte dell'organo di amministrazione o di gestione di Intercargo, compiuto sia con l'intento di provocare tale danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato un danno. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, l'Altra Parte contraente si impegna a tenere indenne Intercargo rispetto a tutti i danni di qualsiasi natura e specie subiti da Intercargo stessa e/o subiti da soggetti terzi, in relazione alle merci affidate in deposito o in spedizione a Intercargo, tra cui a titolo esemplificativo:

a) danni derivanti da incendio delle merci affidate per il deposito o spedizione a Intercargo;

b) danni derivanti dalla interruzione di esercizio che l'incendio delle merci ha causato ad Intercargo;

c) spese di demolizione e sgombero derivanti dal sinistro incendio.

Si intendono inclusi anche i danni a terzi che Intercargo è obbligato a risarcire, nonché quelli causati da morte o lesioni e qualsiasi forma di perdita finanziaria.

8.3 La responsabilità di Intercargo quale Spedizioniere-vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

8.4 Intercargo è esonerato da ogni responsabilità a meno che l'Altra Parte contraente comunichi a Intercargo per iscritto ogni danno o perdita, entro 8 (otto) giorni lavorativi dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, o entro 8 (otto) giorni lavorativi da quando il mezzo di trasporto interessato, le merci o la/e persona/e coinvolta/e, è/sono partiti dai magazzini Intercargo, a seconda della brevità del termine. Ogni reclamo nei confronti di Intercargo si prescrive decorsi 6 (sei) mesi dal momento in cui è stato formulato.

## Articolo 9 - Indennità e "Himalaya clause"

9.1 L'Altra Parte contraente è tenuta a manlevare e tenere indenne Intercargo per tutte le pretese di terzi relative ai danni subiti a causa dei servizi prestati da Intercargo, salvo che tali danni siano causati a seguito di un atto o di un'omissione da parte dell'organo di amministrazione o di gestione di Intercargo, compiuto sia con l'intento di provocare tale danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato un danno. L'Altra Parte contraente è tenuta a manlevare e tenere indenne Intercargo in ogni momento e in ogni caso contro le pretese di terzi, superiori alla somma totale di € 100.000,00 per ogni evento o serie di eventi con la stessa causa. I danni devono anche includere i danni a terzi che Intercargo è obbligata a risarcire; si intendono inclusi anche i danni causati da morte o lesioni e qualsiasi forma di perdita finanziaria.

9.2 I dipendenti di Intercargo e / o subappaltatori, i cui servizi sono impiegati da Intercargo al fine di eseguire l'accordo, nel caso in cui siano ritenuti responsabili per danni, avranno il diritto di appellarsi a qualsiasi limitazione e / o esenzione incluse in questi Termini e Condizioni Generali (compreso i termini settoriali e le condizioni citate all'articolo 8 o di qualsiasi altra disposizione contrattuale o di legge).

## Articolo 10 - Merci Pericolose

10.1. Nel caso in cui i beni affidati a Intercargo nello svolgimento dei servizi siano considerati pericolosi ai sensi della norme vigenti per il trasporto di sostanze pericolose nelle acque interne, su strada o via mare, tale gestione delle merci dovrà essere disciplinata dall'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e il codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG Code) così come la normativa nazionale applicabile in materia di trasporto di merci pericolose.

10.2. Nel caso in cui Intercargo dovesse subire un danno come conseguenza della violazione della parte contraente degli obblighi stabiliti in uno qualsiasi dei regolamenti in materia di merci pericolose di cui all'articolo 10.1, l'Altra Parte contraente è obbligata a risarcire appieno i danni a Intercargo.

10.3. In deroga all'articolo 9.1, l'Altra Parte contraente è tenuta a risarcire Intercargo per eventuali danni causati dalle merci pericolose o dalla loro gestione, salvo che tali danni non siano causati da un atto o un'omissione da parte dell'organo di amministrazione o di gestione di Intercargo, compiuto sia con l'intento di provocare tale danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato un danno. Si intendono inclusi anche i danni a terzi che Intercargo è obbligato a risarcire, nonché quelli causati da morte o lesioni e qualsiasi forma di perdita finanziaria.

## Articolo 11 Trattamento dei dati personali

- 11.1 Intercargo e l'Altra Parte contraente si impegnano a rispettare la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, compresa la direttiva UE 96/46 e, a partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679 (così come ogni altra legislazione nazionale applicabile che integra o attua il GDPR), e a garantire che anche il proprio personale, agenti, rappresentanti e subappaltatori rispettino tale legislazione.
- 11.2. In qualità di "titolare del trattamento dei dati personali", Intercargo può trattare i dati personali (nome, caratteristiche personali, dati di contatto e informazioni finanziarie) degli agenti, rappresentanti, dipendenti e subappaltatori dell'Altra Parte contraente per finalità di gestione del cliente, preparazione di offerte e esecuzione del contratto, gestione delle prenotazioni e dei pagamenti, rispetto della legislazione (in particolare la legislazione in materia di Gestione delle Relazioni con il Cliente (CMR) e marketing diretto. Alcuni dati personali possono essere raccolti anche consultando banche dati pubbliche. Per comunicazioni telematiche di direct marketing, sarà sempre richiesto per primo il consenso opt-in. I dati personali raccolti

potranno essere trasmessi da Intercargo ai propri subappaltatori/responsabili del trattamento, a soggetti collegati o ad enti governativi, per le finalità sopra elencate. Se i dati personali sono trasferiti in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, Intercargo si assicurerà che tutte le condizioni di legge siano soddisfatte. Intercargo concederà a tutti gli interessati il diritto di accesso ai dati personali che li riguardano e, se del caso, il diritto di correggere o cancellare i dati errati, o il diritto di limitare il trattamento o il trasferimento di dati, ma solo nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni di legge e sia stato fornito un documento di identità. Ogni individuo ha, inoltre, il diritto, gratuitamente e su semplice richiesta, di opporsi all'ulteriore utilizzo dei propri dati per finalità di marketing diretto.

Domande relative al trattamento dei dati personali possono essere indirizzate a [privacy@intercargoeurope.com](mailto:privacy@intercargoeurope.com). Maggiori informazioni su come Intercargo gestisce i dati personali sono disponibili nell'informativa sulla privacy sul sito web di Intercargo Europe. L'Altra Parte contraente metterà le informazioni di cui al presente articolo 11.2 e quelle presenti sulla pagina web di Intercargo a disposizione dei dipendenti, agenti, rappresentanti o subappaltatori i cui dati personali abbia fornito a Intercargo.

11.3. Nella misura in cui l'Altra Parte contraente raccoglie e conserva alcuni dati personali provenienti dai suoi contatti di Intercargo, metterà anche la propria informativa sulla privacy a disposizione di Intercargo, in qualsiasi momento e a seguito di eventuale specifica richiesta in tal senso. In tal caso, l'Altra Parte contraente adotterà anche le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a prevenire la perdita, il furto, l'accesso non autorizzato o il trattamento illecito dei dati personali. Qualora ciò dovesse comunque accadere (un "Incidente relativo ai Dati"), l'Altra Parte contraente dovrà informarne Intercargo, nella misura in cui Intercargo (o i suoi agenti, rappresentanti, dipendenti o subappaltatori) potrebbero essere pregiudicati dall'Incidente relativo ai Dati.

11.4. Le disposizioni dell'Articolo 11.2 si applicano anche al trattamento dei dati personali dei mittenti o dei destinatari delle merci da spedire/trasferire, nella misura in cui non siano già coperti dall'Articolo 11.2.

Intercargo tratta tali informazioni (e tutti i dati personali ad esse relativi) per le proprie finalità e in conformità con gli obblighi e le previsioni di legge e con le modalità che sceglie. Per quanto riguarda i dati personali che possono essere contenuti nelle merci da inviare o trasportare, Intercargo non è né il titolare del trattamento né il responsabile del trattamento. Intercargo detiene solo oggetti fisici che possono contenere dati personali senza avervi alcun accesso.

11.5. Intercargo non può essere ritenuta responsabile di alcuna violazione della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali da parte dell'Altra Parte contraente. L'Altra Parte contraente è tenuta a indennizzare e risarcire in pieno Intercargo in tal senso (anche per multe amministrative, pretese delle parti coinvolte, danni indiretti, lucro cessante, danni alla reputazione, onorari di avvocati, ecc.)

A Intercargo è consentito subappaltare i servizi a terzi.

## Articolo 13 – Varie

13.1 Inapplicabilità delle Condizioni Generali dell'Altra Parte contraente. L'applicabilità delle condizioni generali dell'Altra Parte contraente e /o del suo subappaltatore, che siano stampate o meno sui documenti di trasporto, è esplicitamente esclusa da Intercargo.

## 13.2 Modifiche ed integrazioni

Qualsiasi modifica delle Condizioni Generali per avere effetto dovrà avere forma scritta.

## Articolo 14 – Reclami

In caso di perdita/danno i destinatari sono tenuti ad annotare riserve motivate sul documento di trasporto o a comunicarle (in caso di danni occulti) nei modi e nei termini stabiliti dalle norme e convenzioni vigenti.

Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo spedizioniere entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi.

## Articolo 15 - Legge applicabile e Foro competente

15.1 Il rapporto giuridico tra Intercargo e l'Altra Parte contraente è disciplinato dalla legge italiana.

15.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno di competenza esclusivamente del Foro di Milano.